

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali

Roma, 26/07/2019

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 109

E, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

Allegati n.3

OGGETTO: **Articolo 24-bis del D.lgs n. 148/2015. Assegno di ricollocazione per i titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS). "Bonus rioccupazione". Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti**

SOMMARIO: *Con la presente circolare vengono trattati gli aspetti connessi al riconoscimento e all'erogazione del contributo mensile, c.d. "bonus rioccupazione", previsto in favore dei titolari di un trattamento straordinario*

di integrazione salariale (CIGS) che si rioccupano durante il periodo di erogazione dell'assegno di ricollocazione (AdRCIGS).

INDICE

Premessa

- 1. L'assegno di ricollocazione. Contenuto e caratteristiche*
- 2. L'intervento della legge n. 205/2017*
- 3. Le misure previste in favore di chi si rioccupa*
 - 3.1 Condizioni di accesso alle misure incentivanti*
 - 3.2 Facilitazione fiscale*
 - 3.3 Il "bonus rioccupazione"*
 - 3.3.1 Rapporti di lavoro ammessi al "bonus rioccupazione"*
 - 3.3.2 Caratteristiche del "bonus rioccupazione"*
- 4. Procedimento di accesso al "bonus rioccupazione"*
 - 4.1. Gestione ed erogazione del "bonus rioccupazione"*
 - 4.2 Verifica dell'IBAN. Modello "SR185"*
- 5. Regime fiscale*
- 6. Istruzioni contabili*

Premessa

Nel quadro delle disposizioni in materia di lavoro, la legge di bilancio 2018^[1] è intervenuta anche sulla disciplina relativa all'assegno di ricollocazione e, dal 1° gennaio 2018, lo ha esteso, a determinate condizioni, ai titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) che lo possono utilizzare allo scopo di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di una nuova occupazione.

L'impianto normativo, novellato attraverso un'integrazione apportata al D.lgs n. 148/2015, prevede, inoltre, la concessione di una serie di misure in favore dei lavoratori cassaintegrati che, durante la fruizione del servizio intensivo, accettino una nuova offerta di lavoro; in particolare, gli interessati possono beneficiare di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che avrebbero ancora percepito, se non si fossero occupati.

Anche il datore di lavoro che provvede ad effettuare l'assunzione può contare su una agevolazione contributiva, avendo la legge previsto un esonero, nella misura del 50%, degli oneri contributivi complessivi a suo carico - esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL - nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro annui, rivalutabile sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

In merito agli aspetti normativi riguardanti l'accordo di ricollocazione ai sensi dell'articolo 24-bis del D.lgs n. 148/2015, si richiamano le indicazioni fornite nella circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell'ANPAL n. 2/2018 (Allegato n. 1).

Con la presente circolare si illustrano le novità apportate dalla legge n. 205/2017 alla disciplina relativa all'assegno di ricollocazione e si forniscono le istruzioni che i lavoratori dovranno seguire per accedere al "bonus rioccupazione" consistente nel contributo commisurato al trattamento di CIGS.

1. L'assegno di ricollocazione. Contenuto e caratteristiche

Introdotta dall'articolo 23 del D.lgs n. 150/2015, l'assegno di ricollocazione si configura come una misura di politica attiva del lavoro rivolta a una platea circoscritta di destinatari cui, dal 2018, si sono aggiunti anche i lavoratori cassaintegrati, alle condizioni più avanti illustrate.

La misura consiste in una somma, graduata in funzione del profilo personale di occupabilità dei soggetti e del tipo di contratto di lavoro cui si riconosce l'esito occupazionale, finalizzata a facilitarne il reinserimento nel mondo del lavoro. L'assegno, il cui importo varia da 250 euro a 5.000 euro, viene coordinato dall'ANPAL ed è riconosciuto al soggetto erogatore che ha fornito il servizio, solo a risultato occupazionale acquisito.

In sede di prima applicazione, l'assegno ha riguardato i soggetti disoccupati, percettori della NASpI da almeno 4 mesi, che ne hanno fatto richiesta al Centro per l'Impiego o, telematicamente, attraverso il "Sistema informativo unitario" (SIU) del portale dell'ANPAL.

Successivamente, il D.lgs n. 147/2017 ha esteso la platea dei potenziali destinatari dell'assegno di ricollocazione anche ai beneficiari del Reddito di Inclusione (ReI); per questi ultimi, il progetto personalizzato deve prevedere la stipula del patto di servizio di cui all'articolo 20 del D.lgs n. 150/2015.

Da ultimo, si rileva che il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, ha rivisitato temporalmente la disciplina e ha destinato l'assegno, fino e non oltre il 31 dicembre 2021, ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Parallelamente, in base alla previsione contenuta nell'articolo 9, comma 7, l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai disoccupati, percettori della NASpI da almeno 4 mesi, è stata sospesa fino alla medesima data del 31 dicembre 2021.

2. L'intervento della legge n. 205/2017

Come anticipato, la legge di bilancio 2018 ha previsto un'ulteriore ipotesi di accesso all'assegno di ricollocazione, valida dal 1° gennaio 2018.

L'articolo 1, comma 136, della legge n. 205/2017, modificando il D.lgs n. 148/2015, ha inserito l'articolo 24-bis, rubricato "Accordo di ricollocazione".

La nuova previsione, finalizzata a ridurre i licenziamenti successivi all'intervento della cassa integrazione straordinaria (CIGS) per le causali di riorganizzazione o crisi aziendale in cui non sia stato concordato un completo recupero occupazionale, trova applicazione esclusivamente quando la procedura di consultazione sindacale, di cui all'articolo 24 del D.lgs n. 148/2015, si concluda con un accordo che preveda un piano di ricollocazione in cui siano indicati gli ambiti aziendali e i profili professionali a rischio di esubero.

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'intesa, i lavoratori coinvolti possono richiedere all'ANPAL l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi di CIGS presentati per le due causali sopra richiamate.

In deroga alla disciplina di cui all'articolo 23, comma 4, del D.lgs n. 150/2015, il comma 2 dell'articolo 24-bis prevede che l'assegno possa essere speso dal lavoratore cassaintegrato, durante il periodo di fruizione della CIGS, per ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro.

La durata del servizio, che di norma corrisponde a quella del trattamento di cassa integrazione straordinaria, non può essere inferiore a sei mesi, prorogabili di ulteriori dodici, nell'ipotesi in cui, entro il termine della CIGS, non sia stato utilizzato l'intero ammontare dell'assegno.

Riguardo alle modalità operative che i lavoratori cassaintegrati devono seguire per richiedere l'assegno di ricollocazione ai sensi dell'articolo 24-bis del D.lgs n. 148/2015 (AdRCIGS), si rinvia alle indicazioni contenute nella nota ANPAL 23 luglio 2018, n. 9352 (Allegato n. 2).

3. Le misure previste in favore di chi si rioccupa

L'assegno di ricollocazione, come già evidenziato, rientra nell'ambito delle politiche attive del lavoro. Al fine di promuoverne l'utilizzo, il nuovo impianto normativo prevede il riconoscimento di una facilitazione fiscale e di un "bonus rioccupazione" in favore dei lavoratori cassaintegrati

che, durante l'erogazione del servizio intensivo e grazie allo stesso, accettino una nuova offerta di lavoro.

3.1 Condizioni di accesso alle misure incentivanti

Condizione comune ai due incentivi, dettagliati ai paragrafi successivi, è che il soggetto, nel periodo in cui usufruisce del servizio di assistenza intensivo, venga assunto da un datore di lavoro che non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa presso cui era precedentemente impiegato.

Ricorrendo detta ipotesi, viene conseguentemente a cessare il rapporto di lavoro tra il lavoratore cassaintegrato e l'azienda dalla quale precedentemente dipendeva e che è stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale.

3.2 Facilitazione fiscale

Il regime relativo alla facilitazione fiscale è disciplinato dal comma 4 dell'articolo 24-bis del D.lgs n. 148/2015. La norma prevede, in favore del lavoratore cassaintegrato che venga assunto nel rispetto delle condizioni sopra descritte, l'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR). Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono, invece, oggetto di ordinario prelievo fiscale.

Ai fini della quantificazione degli importi che possono rientrare nel regime di esenzione fiscale, si osserva che il legislatore assume a parametro la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Al riguardo, si ricorda che la materia è disciplinata dall'articolo 2120 del codice civile che, a tal fine, ricomprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte o comunque dovute in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto come rimborso spese.

Sono fatte salve, in ogni caso, eventuali espresse disposizioni di contratto collettivo che individuino diversamente, rispetto alla previsione legale, la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3.3 Il "bonus rioccupazione"

Il comma 5 dell'articolo 24-bis del D.lgs n. 148/2015 aggiunge un ulteriore incentivo in favore del lavoratore cassaintegrato che si rioccupa durante il periodo di fruizione del servizio intensivo^[2].

La norma prevede che, oltre alla facilitazione fiscale, al lavoratore venga concesso un contributo mensile, c.d. "bonus rioccupazione", pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.

3.3.1 Rapporti di lavoro ammessi al "bonus rioccupazione"

Riguardo alla natura del nuovo rapporto di lavoro, che rende possibile l'accesso al "bonus rioccupazione", si precisa che lo stesso deve essere esclusivamente di tipo subordinato e può essere instaurato, anche in regime di part-time, sia con un contratto a tempo indeterminato che a termine.

In relazione alla finalità della norma, possono rientrare nella previsione anche le assunzioni a

scopo di somministrazione[3], nonché i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001. L'assunzione può avvenire anche con contratto di apprendistato, nel rispetto della normativa declinata dal D.lgs n. 81/2015.

In relazione alla loro specificità, restano invece esclusi sia i rapporti di lavoro intermittente che il lavoro domestico.

3.3.2 Caratteristiche del “bonus rioccupazione”

Il “bonus rioccupazione” è un contributo economico di entità pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato altrimenti corrisposto al lavoratore se non si fosse rioccupato.

In base alla previsione legislativa, il contributo spetta dal giorno dell'assunzione e non può, comunque, essere fruito dall'interessato per un periodo superiore a quello di durata dell'integrazione salariale straordinaria che gli sarebbe ancora spettata; la durata è, quindi, da determinarsi - di volta in volta - con riferimento alla decorrenza iniziale della CIGS e detraendo i periodi di cui il lavoratore ha già usufruito.

Riguardo all'ammontare del contributo, in linea con quanto precisato nella citata circolare n. 2/2018, si fa presente che l'importo spettante al lavoratore sarà calcolato applicando al periodo residuo previsto dal programma di riorganizzazione o crisi aziendale, la percentuale di ore integrate mediamente osservata dall'interessato nel periodo di fruizione della CIGS.

Per l'identificazione della durata del bonus, in considerazione delle specificità della previsione legislativa e avuto riguardo alla *ratio legis*, verrà preso a riferimento il periodo di integrazione salariale straordinaria concesso all'impresa presso cui il soggetto era precedentemente occupato, in relazione alla specifica causale di intervento[4], a prescindere dalla durata del nuovo rapporto di lavoro instaurato.

A titolo di esempio, quindi, se un lavoratore - dipendente da un'impresa ammessa all'intervento di CIGS per crisi aziendale - viene assunto, nel periodo in cui usufruisce del servizio di assistenza intensiva a seguito della richiesta di attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocamento, al primo giorno del quinto mese di godimento del trattamento di integrazione salariale, il bonus spettante sarà pari al 50% della CIGS residua calcolata su una durata di 8 mesi (12 totali, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n. 148/15, meno 4 già fruiti dall'interessato).

Il pagamento avverrà in unica soluzione per l'ammontare complessivamente spettante al lavoratore.

4. Procedimento di accesso al “bonus rioccupazione”

Per l'accesso all'incentivo, i lavoratori interessati non dovranno inoltrare alcuna specifica domanda. Al pagamento del bonus provvederà, infatti, direttamente l'INPS sui conti correnti bancari o postali, libretti postali e carte prepagate i cui estremi sono comunicati dagli stessi lavoratori all'ANPAL.

4.1. Gestione ed erogazione del “bonus rioccupazione”

La gestione del flusso amministrativo sotteso all'erogazione del “bonus rioccupazione” si compone delle seguenti due fasi:

- l'istruttoria, finalizzata alla verifica del rispetto delle condizioni previste dalla legge per l'ammissione all'incentivo;
- il pagamento diretto della prestazione ai lavoratori beneficiari.

In sede di prima applicazione della norma, entrambe le fasi sono state accentrate in un polo unico presso la Sede di Ascoli Piceno.

Ottimizzando l'interscambio di dati in atto con l'ANPAL - cui i lavoratori cassaintegrati devono rivolgersi per richiedere l'assegno di ricollocazione – e in relazione alle informazioni rilevate dai flussi di comunicazione telematica Unilav, l'Istituto erogherà il bonus, previa verifica delle seguenti condizioni:

- dell'avvenuta assunzione dei destinatari del "bonus rioccupazione" e della tipologia di rapporto di lavoro instaurato; a tal fine, si richiamano le indicazioni fornite al precedente paragrafo 3.3.1;
- del rispetto della condizione stabilita dal comma 4 dell'articolo 24-bis del D.lgs n. 148/2015, ovvero che l'assunzione sia stata eseguita da un datore di lavoro che non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa presso cui il destinatario del bonus era precedentemente impiegato.

4.2 Verifica dell'IBAN. Modello "SR185"

I destinatari del "bonus rioccupazione", salvo che non vi abbiano già provveduto in occasione di altre domande di prestazioni a sostegno del reddito, dovranno trasmettere all'Istituto il modello "SR185" - reperibile nella sezione "Prestazioni e servizi" > "Tutti i moduli" del sito www.inps.it - necessario per verificare la corrispondenza tra l'IBAN indicato all'ANPAL e la titolarità del conto a cui l'IBAN stesso si riferisce.

A tal fine, la Sede di Ascoli Piceno, quale polo unico per la gestione e definizione del "bonus rioccupazione", avrà cura di contattare gli interessati per comunicare loro l'avvenuta ammissione all'incentivo e per invitarli a presentare – ove non vi abbiano già provveduto - il citato modello "SR185", in cui andrà riportato, oltre al codice fiscale del richiedente, il codice IBAN, riferito al rapporto finanziario del destinatario del bonus, con data, timbro e firma del funzionario del competente Ufficio postale o della Banca.

Si fa presente che la trasmissione del modello è funzionale alla corretta erogazione del bonus in favore dei destinatari.

Il modulo può essere trasmesso con una delle seguenti modalità:

- inviato da una casella di posta elettronica certificata (PEC) alla seguente casella PEC: direzione.provinciale.ascolipiceno@postacert.inps.gov.it;
- trasmesso da una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale della Sede di Ascoli Piceno al seguente indirizzo: direzione.ascolipiceno@inps.it, con allegata la copia di un documento d'identità in corso di validità;
- spedito in originale alla Sede di Ascoli Piceno, con allegata copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.

5. Regime fiscale

Il contributo mensile "bonus rioccupazione" è imponibile ai fini IRPEF, come reddito assimilato

al lavoro dipendente. L'Istituto, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto ad operare, all'atto del pagamento, le ritenute IRPEF, ad applicare le detrazioni d'imposta spettanti e ad elaborare l'eventuale conguaglio fiscale di fine anno, con il conseguente rilascio della Certificazione unica dei redditi.

6. Istruzioni contabili

Con riferimento alle disposizioni normative introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che ha aggiunto l'articolo 24-bis al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oggetto della presente circolare, ai fini della rappresentazione contabile degli eventi sopra descritti, si istituiscono i seguenti conti di rilevazione dell'onere per l'erogazione del "bonus rioccupazione" nell'ambito della GIAS, contabilità GAU - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario:

GAU30223 - onere per la rilevazione del bonus rioccupazione con pagamento diretto a favore dei soggetti titolari di trattamento di integrazione salariale, di cui all'art.24 bis del Decreto Legislativo n. 148/2015.

Il debito nei confronti dei beneficiari della prestazione, andrà imputato al nuovo conto:

GAU10223 - debiti per il pagamento diretto del bonus rioccupazione a favore dei soggetti titolari di trattamento di integrazione salariale, di cui all'art.24 bis del Decreto Legislativo n. 148/2015.

La procedura informatica che consente la liquidazione della prestazione in argomento, con l'utilizzo della struttura in uso prevista per i pagamenti accentrati delle prestazioni a sostegno del reddito, sarà opportunamente adeguata per la produzione delle scritture contabili.

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d'interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d'Italia.

La chiusura del conto d'interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l'indicazione del seguente codice bilancio, opportunamente istituito:

"3179" – Somme non riscosse dai beneficiari – bonus rioccupazione, art. 24 bis D.Lgs 148/2015 – GAU (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario)".

Per gli eventuali recuperi dell'indennità in argomento, si istituisce il seguente conto nell'ambito della gestione di pertinenza:

GAU24223 – Entrate varie - recuperi e reintroiti del bonus rioccupazione – art. 24 bis, del D.Lgs. 148/2015.

Al conto di recupero in questione verrà abbinato, nell'ambito della procedura "recupero crediti per prestazioni", il nuovo codice bilancio istituito per la nuova tipologia di prestazione:

"1156" – recupero del bonus rioccupazione, art. 24 bis D.Lgs 148/2015 – GAU (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario)".

Gli importi relativi alle partite che alla fine dell'esercizio risultino ancora da definire, saranno imputati mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura recupero indebiti (RI), al conto esistente GAU00030.

Il codice bilancio "1156" dovrà essere utilizzato anche per evidenziare, nell'ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.

La definizione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri in questione, sarà curata direttamente dalla Direzione generale.

Nell'allegato n. 3 è riportata la variazione al piano dei conti.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

[1] Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29-12-2017, Supplemento Ordinario n. 62.

[2] Si richiamano le condizioni illustrate al paragrafo 3.1.

[3] Sul punto, si richiama la previsione dettata dall'articolo 31, comma 1, lettera e), del D.lgs n. 150/2015, secondo cui *"con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore"*.

[4] L'articolo 22 del D.lgs n. 148/2015 prevede che per la causale di riorganizzazione aziendale, relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Per la causale di crisi aziendale, invece, la durata massima del trattamento è di 12 mesi, anche continuativi, per ciascuna unità produttiva.



Oggetto: Accordo di ricollocazione ai sensi dell'articolo 24-*bis* del d.lgs. n. 148/2015, come introdotto dall'articolo 1, comma 136, della legge n. 205/2017.

Premessa

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per il 2018) con l'articolo 1, comma 136, ha introdotto al decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 l'articolo 24-*bis* in materia di Accordo di ricollocazione.

Al fine di garantire uniforme applicazione alla misura introdotta dal predetto articolo 24-*bis*, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo di questo Ministero (con nota del 28 maggio 2018, n. 3637), si forniscono le seguenti indicazioni.

Con questa disposizione si riconosce l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, a quei lavoratori che, rientranti in ambiti aziendali o profili professionali a rischio di esubero, ne facciano espressa richiesta all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Conseguentemente, i lavoratori che facciano richiesta anticipata di assegno di ricollocazione ai sensi dell'articolo 24-*bis* non potranno fare ulteriore richiesta a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e successiva maturazione dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

L'accordo di ricollocazione

In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 24-*bis* prevede che la procedura di consultazione sindacale di cui all'articolo 24 del d.lgs. n. 148 del 2015, finalizzata all'attivazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale in cui non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, possa concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione dei lavoratori, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero.

Tale accordo è da intendersi ammissibile in tutte le ipotesi di consultazione sindacale ai sensi del citato articolo 24 del d.lgs. n. 148 del 2015.

Resta escluso il ricorso all'accordo di ricollocazione nel caso in cui l'intervento straordinario di integrazione salariale sia determinato da contratto di solidarietà.

In coerenza con quanto previsto dal citato articolo 24-*bis*, il verbale relativo alla procedura di consultazione per il ricorso all'intervento straordinario di integrazione salariale dovrà riportare al suo interno, in apposita sezione, l'accordo con il quale le Parti abbiano inteso definire il piano di ricollocazione richiamato dal comma 1. Tale accordo andrà redatto in coerenza con il modello allegato alla presente circolare.

In fase di prima applicazione e in considerazione delle indicazioni fornite con la presente circolare, può ritenersi che fino al 30 settembre 2018 l'accordo di ricollocazione risulti distinto (nonché temporalmente successivo) dal verbale di consultazione. In quest'ultimo caso le Parti dovranno necessariamente riattivare il confronto presso l'Istituzione competente (Ministero del lavoro e delle politiche sociali o Regione).

In entrambi i casi l'accordo è trasmesso all'ANPAL, a cura del datore di lavoro, entro sette giorni dalla stipula, con le modalità previste dalla suddetta Agenzia.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale per gli ammortizzatori sociali e la formazione condivide con l'ANPAL l'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario trasmesso con la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale presentata ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. n. 148 del 2015.

Richiesta dell'assegno da parte del lavoratore

Ai sensi del citato articolo 24-*bis* "I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono richiedere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi" di CIGS. Il medesimo articolo prevede, inoltre, che "Il numero delle richieste non può in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale."

Legittimati a presentare la domanda di attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione sono pertanto i soli lavoratori coinvolti nella riduzione e/o sospensione dell'attività lavorativa, appartenenti agli ambiti aziendali o profili professionali per i quali sia stato dichiarato un esubero.

La domanda di attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione deve essere presentata, entro il termine di trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo di ricollocazione, con le modalità indicate dall'ANPAL.

Il numero delle richieste non può in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di CIGS. L'ANPAL verifica il rispetto del suddetto limite, accettando le domande in base all'ordine cronologico di presentazione.

Modalità operative dell'assegno di ricollocazione e servizio di assistenza intensiva

Per il funzionamento dell'assegno di ricollocazione sono fatte salve le modalità operative definite dall'ANPAL con delibera n. 14 del 10 aprile 2018 e successive modifiche e integrazioni, con le seguenti peculiarità.

Il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a sei mesi. Al termine di tale periodo, il servizio è prorogabile fino ad ulteriori dodici mesi – previo accordo tra il lavoratore interessato e l'ente erogatore del servizio, nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno.

In coerenza con quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ed in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, il programma di ricerca intensiva può essere stipulato sentito il datore di lavoro e deve essere coerente con quanto previsto nell'accordo di ricollocazione.

Il programma di assistenza intensiva deve essere compatibile con la residua attività lavorativa e con l'accordo di ricollocazione; le convocazioni e le iniziative di politica attiva proposte devono pertanto essere svolte al di fuori dell'orario di lavoro.

Il medesimo soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva potrà inoltre mettersi in contatto con il centro per l'impiego competente ovvero con i soggetti accreditati allo scopo di concordare eventuali azioni finalizzate al mantenimento ed allo sviluppo delle competenze, da realizzare con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Condizionalità

Secondo quanto previsto espressamente dall'articolo 24-*bis* sopra citato, ai lavoratori ammessi anticipatamente all'assegno di ricollocazione a seguito di accordo di ricollocazione non si applica invece l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua. Una offerta di lavoro potrà pertanto essere liberamente rifiutata da tali lavoratori, senza che ciò comporti conseguenze in relazione all'integrazione salariale percepita.

Benefici per il lavoratore

Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore in essere, usufruisce di un duplice beneficio:

- a) **l'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro**, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono invece soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente in relazione al titolo per il quale sono erogate;
- b) **la corresponsione**, da parte dell'INPS e con le modalità definite dall'Istituto, **di un contributo mensile pari al 50 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.**

Con riferimento a tale ultimo beneficio, l'importo spettante al lavoratore andrà calcolato applicando al periodo residuo previsto dal programma di riorganizzazione o crisi aziendale, la percentuale di ore integrate mediamente osservata nel periodo di fruizione.

Benefici per il datore di lavoro

Ai sensi del comma 6 del citato articolo 24-*bis*, al datore di lavoro che assume il lavoratore nel periodo in cui usufruisce dell'assegno di ricollocazione, compete l'esonero dal versamento del 50 per cento dei contributi previdenziali complessivamente dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua.

Tale importo è annualmente rivalutato dall'INPS sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Il beneficio compete a condizione che l'impresa non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore in essere.

L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:

- a) diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- b) dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato.

Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.

Ai fini della fruizione del beneficio, ANPAL comunica all'INPS i dati relativi ai datori di lavoro che abbiano assunto lavoratori nel periodo di fruizione dell'assegno di ricollocazione.

Il Direttore Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione Ugo Menziani	Il Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali Romolo de Camillis	Il Direttore Generale dell'Anpal Salvatore Pirrone
---	--	--



A Regioni e Province autonome
Assessorati al lavoro

**Enti erogatori del servizio di
assistenza intensiva**

Imprese e lavoratori interessati agli
accordi di ricollocazione

E, p.c. **ANPAL**
Consiglio di amministrazione

**Ministero del lavoro e delle
politiche sociali**

Direzione generale degli
ammortizzatori sociali e della
formazione

Direzione generale dei rapporti di
lavoro e delle relazioni industriali

Oggetto: Prime indicazioni operative per la presentazione di richiesta di assegno di ricollocazione, ai sensi dell'articolo 24bis del d.lgs. 148/2015, come introdotto dall'articolo 1, comma 136, della legge n. 205/2017 (cd. AdR CIGS).

1. Premessa

Si riportano, di seguito, le prime indicazioni operative, per la richiesta, tramite applicativo informatico, di assegno di ricollocazione, ai sensi dell'articolo 24bis del d.lgs. 148/2015, così come previsto dalla circolare congiunta ANPAL e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2 del 08 giugno 2018.

Si ricorda che, a termini di legge e come già specificato nella citata circolare n. 2, la domanda va presentata entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo di ricollocazione.

2. Prenotazione dell'assegno di ricollocazione.

Dal 24 luglio 2018, i lavoratori coinvolti negli accordi di ricollocazione possono effettuare una prenotazione dell'assegno di ricollocazione, accedendo al seguente indirizzo <http://adrcigs.anpal.gov.it>, previa registrazione sul portale ANPAL. L'indirizzo è raggiungibile anche dalla home page del sito istituzionale di ANPAL (www.anpal.gov.it).

Una volta effettuato l'accesso, il sistema mostrerà al lavoratore i dati acquisiti in fase di registrazione e chiederà l'inserimento delle seguenti informazioni:

- Codice fiscale dell'azienda;
- Numero di telefono cellulare del lavoratore;
- Conferma o modifica dell'indirizzo e-mail precedentemente indicato in fase di registrazione;
- l'avvenuta lettura dell'Informativa sul trattamento dei dati personali (obbligatoria per poter procedere nella richiesta).

All'atto della conferma dell'operazione, l'applicativo fornirà una comunicazione stampabile contenente il numero di prenotazione dell'assegno, nonché la data e l'ora della stessa.

A supporto del lavoratore, è disponibile sul sito ANPAL, alla sezione dedicata a Cittadini/Servizi/Assegno di ricollocazione, un manuale utente per la registrazione e la presentazione delle prenotazioni di assegno di ricollocazione.

3. Verifica, completamento della domanda e rilascio dell'assegno

Dopo la prenotazione della richiesta di assegno di ricollocazione, allo scadere dei 30 giorni successivi alla sottoscrizione dell'accordo, si procederà alla verifica automatica della presenza a sistema dei seguenti dati:

- Accordo di ricollocazione stipulato;
- Dati relativi alla domanda di integrazione salariale straordinaria pervenuti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Una volta effettuate le predette verifiche, sarà data comunicazione – esclusivamente mediante posta elettronica all'indirizzo associato all'utenza – della possibilità di completare la richiesta; il lavoratore, entro i successivi 30 giorni, potrà quindi inserire nella procedura i dati utili alla propria profilazione e scegliere il soggetto erogatore da cui farsi assistere nel percorso di

ricollocazione. Sarà, altresì, possibile, laddove l'ente prescelto abbia configurato l'agenda, prenotare il primo appuntamento, o, in caso contrario, ricevere i dati dell'ente erogatore, che provvederà a contattare il lavoratore per la fissazione del primo appuntamento.

Nel caso in cui l'istruttoria dia esito negativo, il sistema invierà una comunicazione nei seguenti casi:

- il richiedente non risulti tra i lavoratori interessati dalla domanda di integrazione salariale;
- la prenotazione è stata effettuata oltre i trenta giorni dalla stipula dell'accordo;
- la prenotazione è avvenuta successivamente al raggiungimento del numero massimo di richieste previste dall'accordo, seppur eseguita nei termini previsti.

Si rappresenta, inoltre, che decorsi trenta giorni dalla prenotazione dell'assegno, in assenza di accordo di ricollocazione presente a sistema, il lavoratore riceverà una comunicazione via e-mail di sospensione della prenotazione.

4. Comunicazione dell'accordo di ricollocazione

Come già indicato nella nota ANPAL prot. 7185 del 11 giugno 2018, nelle more della piena implementazione delle funzionalità del sistema, l'accordo di ricollocazione viene trasmesso ad ANPAL, a cura del datore di lavoro, entro sette giorni dalla stipula.

Ad integrazione delle predette indicazioni, si comunica che i datori di lavoro, oltre all'accordo, dovranno inviare, un prospetto, in formato excel, contenente i dati dei lavoratori coinvolti dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale presentato ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3, del d.lgs. 148/2015 (nome, cognome, codice fiscale, sede di assunzione e data di assunzione). Una volta ricevute tali informazioni, sarà cura di ANPAL, in questa prima fase, il caricamento dei dati dell'accordo di ricollocazione a sistema.

5. Fasi successive

La gestione delle fasi successive al rilascio dell'assegno di ricollocazione, a cura dei soggetti erogatori del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, avverrà secondo le stesse modalità previste per l'assegno di ricollocazione per i percettori di NASpI.

A breve seguiranno ulteriori indicazioni operative relative ai punti 3 e 4 sopra descritto e alle successive fasi del processo di gestione della misura e di supporto alla ricollocazione.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero verde di ANPAL, tramite e-mail: info@anpal.gov.it o tramite telefono: 800.00.00.39.

Allo scopo di dare la più ampia diffusione alla presente nota, la stessa viene pubblicata sul sito internet istituzionale dell'ANPAL

Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)